

Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale", ed in particolare gli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2003, n.218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

Visto il DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72, recante: *"Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, "Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72.";

Considerato l'avviso dell'Avvocatura generale, espresso con nota prot. n. 114946 del 2 aprile 2010 che, sulla base di consolidata giurisprudenza ed in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 3498 dell'8 giugno 2009, ha ritenuto che rientrano nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le relazioni di traffico situate in due Regioni limitrofe, purché nell'ambito di un servizio di linea che attraversa almeno tre regioni;

Visto il parere del Consiglio di Stato n° 1009/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205, nell'adunanza del 9 giugno 2016 sullo schema di regolamento in materia di servizi di linea di competenza statale;

Visto il Parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n.2/2017, reso nella seduta del 24 marzo 2017 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto ministeriale attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante il riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; Ritenuto di dover dettare diverse disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, alla luce del consolidamento del processo di liberalizzazione

del settore, nonché della necessità di semplificare le procedure compatibilmente con la normativa vigente;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del_____;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n.;

A d o t t a

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina i procedimenti amministrativi di attuazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: *"Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale"*.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della disciplina del presente decreto, si intende per:

a) "competente Ufficio della Direzione generale": la struttura della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;

b) "Ufficio sede": l'Ufficio di motorizzazione civile o la Sezione di un Ufficio di motorizzazione civile avente sede nel capoluogo della Regione nel cui territorio ha sede legale l'impresa. ferme restando le seguenti eccezioni:

1) per la Regione Abruzzo: l'Ufficio di motorizzazione civile dell'Aquila – Sezione di Pescara;

2) per la Regione Friuli Venezia Giulia: la Stazione ATP di Codroipo (UD);

3) per la Regione siciliana: l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti - Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti - Servizio 1 – Autotrasporto persone;

4) per la Regione autonoma Valle d'Aosta: l'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti - Servizio motorizzazione civile;

5) per la Provincia autonoma di Bolzano: la medesima Provincia - Ripartizione 38 - Mobilità;

6) per la Provincia autonoma di Trento: la medesima Provincia - Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture ferroviarie - Ufficio giuridico amministrativo.

Le Direzioni generali territoriali competenti possono individuare Uffici o Sezioni diversi, per esigenze organizzative.

c) "Ufficio fermata": l'Ufficio di motorizzazione civile o la Sezione di un Ufficio di motorizzazione civile avente sede nel capoluogo della Provincia nel cui territorio è ubicata l'area di fermata, salve le eccezioni per gli organi individuati dalle Regione Friuli Venezia Giulia, Regione siciliana, Regione autonoma Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento;

d) "autorizzazione": il provvedimento del competente Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o il rinnovo o le modifiche dello stesso, in accoglimento di una domanda da parte di un'impresa, nonché il provvedimento dell'Ufficio sede ai sensi dell'art. 4, comma 3;

- e) "documentazione attestante l'emanazione dell'autorizzazione": la documentazione, conforme ai modelli individuati dal competente Ufficio della Direzione generale, rilasciata dall'Ufficio sede a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7;
- f) "NOSP": nulla osta alla sicurezza del percorso, ovvero autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, da parte dell'Ufficio sede;
- g) "NOSF": nulla osta alla sicurezza dell'area di fermata, prevista nel programma di esercizio del servizio di linea, rilasciato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, da parte dell'Ufficio fermata;
- h) "gestore dei trasporti": la persona fisica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- i) "relazione di traffico": collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
- l) "percorso principale": percorso che attraversa il territorio di almeno tre Regioni dal capolinea di origine al capolinea di destinazione, dai quali deriva la denominazione del servizio stesso;
- m) "diramazione": percorso diverso da quello principale che, attraversando il territorio di una o due Regioni, ha come estremità una fermata presente nel percorso principale ed un capolinea situato al di fuori dello stesso percorso principale;
- n) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

ART. 3 (*Servizi di linea*)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005 ha per oggetto un servizio di linea che nel programma di esercizio:
- a) ha un percorso principale che attraversa il territorio di almeno tre Regioni dal capolinea di origine al capolinea di destinazione, dai quali deriva la denominazione del servizio stesso;
 - b) non prevede relazioni di traffico infra-regionali;
 - c) qualora contenga una diramazione, il percorso di quest'ultima interessa al massimo il territorio di due Regioni;
 - d) non contenga relazioni di traffico all'interno di una diramazione;
 - e) lungo il percorso principale, o delle eventuali diramazioni, sono presenti esclusivamente fermate oggetto di NOSF validi.

ART. 4 (*Competenze dell'Ufficio sede*)

1. L'Ufficio sede approva la tabella oraria, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione. La tabella ricomprende esclusivamente aree di fermata per cui è stato rilasciato il NOSF, liberamente visualizzabili sul data base presente sul portale dell'automobilista. L'approvazione della tabella oraria comporta il contestuale rilascio del NOSP del servizio di linea. Ai fini del rilascio del NOSP, l'Ufficio sede verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario ed il rispetto della normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, nonché l'idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Ai fini di quest'ultimo accertamento, l'Ufficio sede può utilizzare strumenti informatici e, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la collaborazione dell'impresa interessata. Quando l'Ufficio sede ha accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza, anche su indicazione dell'ente

proprietario della strada su cui si snoda il percorso del servizio di linea oppure d'ufficio, revoca il medesimo NOSP.

2. L'Ufficio sede verifica, se del caso con l'ausilio di strumenti informatici, che relativamente al programma di esercizio del servizio di linea oggetto della tabella oraria di cui al comma 1, sia rispettato quanto previsto dall'articolo 3.

3. L'Ufficio sede emana l'autorizzazione in caso di modifiche oggettive del servizio di linea che non comportino la modifica delle relazioni di traffico autorizzate.

4. L'Ufficio sede annota sulla documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione la variazione dei sistemi dei prezzi relativi alle relazioni di traffico oggetto di autorizzazione.

5. L'Ufficio sede verifica la correttezza del contributo, ove dovuto, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.285 del 2005.

6. L'Ufficio sede rilascia la documentazione attestante l'emanazione dell'autorizzazione, rilasciata da parte del medesimo Ufficio sede, ai sensi del precedente comma 3, o del competente Ufficio della Direzione generale, ai sensi dell'articolo 7.

7. L'Ufficio sede autorizza l'impiego di autobus di rinforzo ai sensi dell'articolo 15.

8. L'Ufficio sede effettua i controlli a campione circa le dichiarazioni di cui all'art. 6, co. 1, lettere c) e d), punto 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal gestore dei trasporti.

ART. 5

(Competenza dell'Ufficio fermata)

1. Le fermate dei servizi di linea possono essere effettuate soltanto in aree dotate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, di un nulla osta alla sicurezza rilasciato dall'Ufficio fermata. L'impresa, ai fini dell'esercizio del servizio, ha l'obbligo di acquisire l'intesa dell'Ente proprietario della strada anche ai fini di cui all'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'Ufficio fermata annulla il NOSP quando è accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. Quando l'Ente proprietario della strada comunica che non è più utilizzabile un'area di fermata dotata di NOSP, individuandone una in sostituzione, l'Ufficio fermata annulla il NOSP della prima e rilascia, ove ne accerti le condizioni, il NOSP per l'area di fermata in sostituzione.

3. Il gestore dei trasporti dell'impresa titolare di un'autorizzazione, ove a fronte di segnalazione dell'utenza o dei propri autisti venga a conoscenza di circostanze che possano incidere in ordine alla sicurezza di un'area di fermata prevista nella medesima autorizzazione, comunica all'Ufficio fermata tali segnalazioni, a seguito delle quali lo stesso Ufficio attiva verifiche ed eventualmente procede ai sensi del comma 2.

ART. 6

(Domande di autorizzazione di servizi di linea)

1. Ai fini della dimostrazione delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 2005, le domande di autorizzazione aventi ad oggetto i servizi di linea contengono:

a) una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese associate o subaffidatarie, ai fini della dimostrazione delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) h), i) e l), dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005;

b) una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese associate o subaffidatarie, che attesta la disponibilità, o l'impegno all'acquisizione, di autobus classificati come classe "B" o classe "III" non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese;

c) una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal gestore dei trasporti, designato dall'impresa richiedente e, eventualmente, da ciascun gestore dei trasporti delle imprese associate o subaffidatarie, ai fini

della dimostrazione della disponibilità di almeno un autobus immatricolato da non più di sette anni;

d) una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal gestore dei trasporti, designato dall'impresa richiedente, che attesta la disponibilità di personale, autobus, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto, da parte della medesima impresa richiedente o se del caso, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, co. 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005, dell'associazione di imprese;

e) per l'impresa richiedente e per ciascuna eventuale impresa associata o subaffidataria, una copia certificata conforme della certificazione di qualità aziendale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 2005. Per le imprese non già titolari di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea, e pertanto prive di certificazione di qualità aziendale per la predetta tipologia di servizi, la suddetta certificazione è prodotta entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a pena di revoca dell'autorizzazione alla medesima impresa.

2. Il competente Ufficio della Direzione generale emana direttive in merito alle modalità con cui sono presentate le domande di autorizzazione aventi ad oggetto i servizi di linea, e tramite le quali è dimostrata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 2005. Per quanto disciplinato dal presente decreto, sono preposti al controllo il competente Ufficio della Direzione generale e l'Ufficio sede, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. La domanda di cui al comma 1 può avere ad oggetto un nuovo servizio di linea il rinnovo o la modifica dello stesso e, se del caso, è presentata dopo l'approvazione della tabella oraria di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Quando nel programma di esercizio del servizio è presente una relazione di traffico bi-regionale, l'impresa richiedente ne dà comunicazione alle due Regioni o Province autonome interessate, affinché esse possano verificare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, che tali relazioni di traffico siano coperte da un contratto di servizio pubblico. Se la verifica ha esito positivo ed almeno una Regione o Provincia autonoma interessata lo ritenga opportuno, entro 15 giorni detta Regione o Provincia può sottoporre all'Autorità la valutazione dell'impatto della relazione di traffico bi-regionale sul contratto di servizio, fornendo la documentazione necessaria. L'Autorità entro 30 giorni valuta se il servizio di linea interregionale di competenza statale interessato compromette gravemente l'esistenza di un comparabile servizio di linea di competenza regionale coperto da uno o più contratti di servizio pubblico e ne dà comunicazione all'impresa e al competente Ufficio della Direzione generale. Decorso infruttuosamente i suddetti 30 giorni, il competente Ufficio della Direzione generale emana l'autorizzazione avente ad oggetto il servizio di linea. In caso di comunicazione da parte dell'Autorità, nonché quando l'impresa richiedente non provvede ad effettuare la comunicazione alle Regioni o Province autonome interessate, il competente Ufficio della Direzione generale rigetta l'istanza.

ART. 7

(Procedimenti di rilascio dell'autorizzazione dell'Ufficio competente della Direzione generale)

1. Il competente Ufficio della Direzione generale, salvi i casi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, rilascia l'autorizzazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata, se del caso, all'avvenuto versamento, entro sessanta giorni dal rilascio della stessa, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 2005, riferito al servizio di linea oggetto della medesima autorizzazione.

2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio di linea proposto coincidono parzialmente con quelli di un servizio di linea esistente, trasmette la domanda del nuovo servizio di linea e l'autorizzazione di quello già esistente all'Autorità. L'Autorità valuta i profili attinenti alla

concorrenza tra i predetti servizi di linea entro 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di quanto previsto al comma 3, la detta condizione si ritiene rispettata.

3. Quando l'Autorità verifica che vi sono profili che violano la leale concorrenza nel mercato dei servizi di linea interregionali di competenza statale, la stessa indica quale periodo e quali giorni di esercizio del servizio di linea proposto sono da eliminare affinché sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

ART. 8

(Documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione dell'autorizzazione, l'impresa provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 7 comma 1 e comunica all'Ufficio sede la data di inizio del servizio. L'Ufficio sede, entro trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione, consegna all'impresa la documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
2. Il servizio ha inizio non prima di trenta e non oltre novanta giorni dalla data in cui l'impresa effettua la comunicazione di cui al comma 1.

ART. 9

(Elenco nazionale delle imprese)

1. All'elenco di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 2005 sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea in qualità di imprese titolari, di imprese associate e di imprese subaffidatarie, previo versamento, da parte delle stesse imprese esercenti servizi di linea nazionali ed internazionali, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, lettera a), comma 3, decreto legislativo n. 285 del 2005.
2. Le imprese in ogni caso non più titolari, neppure in qualità di associate o subaffidatarie, di almeno un'autorizzazione sono cancellate dall'elenco di cui al comma 1.
3. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione e dei contributi annuali previsti all'articolo 5, lettera a), comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 2005, è effettuata dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'elenco.
4. Dopo la cancellazione dall'elenco, l'impresa cancellata è iscritta al medesimo elenco qualora sia nuovamente autorizzata ad esercitare servizi di linea, in qualità di impresa titolare, di impresa associata e di impresa subaffidataria, ed abbia versato il contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), decreto legislativo n. 285 del 2005.

ART. 10

(Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea)

1. I procedimenti relativi alle modifiche oggettive delle prescrizioni concernenti i servizi di linea si concludono entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente gli accertamenti di cui all'articolo 7, comma 1, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio, da parte dell'Ufficio sede, della documentazione attestante l'emanazione dell'autorizzazione.
3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati sono annotate dall'Ufficio sede sulla documentazione attestante l'emanazione dell'autorizzazione, su comunicazione dell'impresa titolare dell'autorizzazione.

ART. 11

(Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali)

1. Ai fini dell'attuazione degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti, concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano, in quanto compatibili con gli Accordi predetti, le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da a) ad l), del decreto legislativo n. 285 del 2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

ART. 12

(Comunicazione di inizio servizio e informazioni ai viaggiatori)

1. Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di informazione dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione.

Tale obbligo si intende rispettato quando:

- a) le imprese autorizzate pubblicano sul web in formati accessibili le informazioni relative ai servizi di linea autorizzati, quali fermate, giorni, orari, periodo di esercizio del servizio, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti, che devono prevedere almeno la vendita a bordo oppure in punti di rete fisica di vendita;
- b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i prezzi e le modalità di acquisto dei titoli di viaggio, che devono prevedere almeno la vendita a bordo oppure in punti di rete fisica di vendita;
- c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
- d) le paline apposte alle fermate riportano l'orario dei servizi di linea che hanno autorizzata la salita e la discesa dei passeggeri nella medesima area.

2. Le imprese comunicano all'Ufficio sede la data di inizio del nuovo servizio di linea autorizzato, secondo quanto disposto all'articolo 8. L'Ufficio sede rilascia la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione a condizione di aver ricevuto detta comunicazione. Analoga comunicazione viene inviata all'Ufficio sede anche in caso di modifiche dell'autorizzazione di un servizio di linea già in esercizio.

ART. 13

(Comunicazione di cessazione del servizio)

1. Fermo quanto previsto in ordine agli obblighi di informazione dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e quanto previsto dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, al competente Ufficio della Direzione generale, all'Ufficio sede e all'utenza, in quest'ultimo caso via web, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi sulle paline apposte alle fermate del servizio di linea.

ART. 14
(*Impiego ed utilizzo del materiale rotabile*)

1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285 del 2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo.

2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate e nei casi di utilizzo di autobus oggetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando si verifica uno degli eventi di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, o dell'articolo 16, comma 1, quando si verifica uno degli eventi di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma.

ART. 15
(*Autobus di rinforzo*)

1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea richiedono agli Uffici sede l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285 del 2005.

2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché di aver concluso con una impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:

- a) la denominazione dei soggetti contraenti;
- b) la data e la durata del contratto;
- c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.

3. Gli autobus immatricolati in uso di terzi, ai sensi degli articoli 85 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale. Nel caso di autobus immatricolato in servizio di linea, lo Stato, la Regione od altro Ente che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifica che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.

4. L'Ufficio sede, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.

5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a novanta giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
- b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;
- c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;

d) forza maggiore che impedisce l'impiego nel servizio di linea di un autobus in disponibilità di un'impresa titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio del medesimo servizio di linea.

6. L'Ufficio sede, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

ART. 16

(Distrazione degli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente per svolgere servizi di linea)

1. Nei servizi di linea di cui all'articolo 3 comma 1 è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, l'impiego di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, la cui carta di circolazione è intestata, invece, ad un'impresa non titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio dei medesimi servizi di linea, esclusivamente per periodi non superiori a novanta giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in disponibilità di un'impresa titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio del medesimo servizio di linea;
 - b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul medesimo servizio di linea;
 - c) differita disponibilità, per un'impresa titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio del medesimo servizio di linea, di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus destinato a servizio di noleggio con conducente può essere impiegato nel servizio di linea per un periodo non superiore a centottanta giorni;
 - d) forza maggiore che impedisce l'impiego nel servizio di linea di un autobus in disponibilità di un'impresa titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio del medesimo servizio di linea.
2. Resta ferma la disciplina –ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003- dell'autorizzazione alla distrazione degli autobus, adibiti al servizio di noleggio con conducente, ai servizi di linea di cui è titolare, associata o subaffidataria l'impresa intestataria della carta di circolazione degli stessi.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, individua gli specifici servizi di linea nei quali impiegare l'autobus destinato a servizio di noleggio con conducente anche quando l'impresa, intestataria della carta di circolazione dello stesso, non è titolare, associata o subaffidataria dell'esercizio dei medesimi servizi di linea.

ART. 17

(Documentazione da tenere a bordo dell'autobus)

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 2005, l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea tiene a bordo dell'autobus impiegato copia certificata conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli enti previdenziali ed assistenziali, risultino:
 - a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
 - b) per i conducenti utilizzati dalla medesima impresa in base ad un contratto di somministrazione concluso tra quest'ultima ed un'Agenzia autorizzata, la denominazione della stessa e quanto riportato al riguardo sul libro unico del lavoro;
 - c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno della medesima impresa.
2. In luogo della dichiarazione di cui al comma 1, l'impresa può tenere a bordo la busta paga del conducente relativa al mese precedente ovvero ogni altro documento costituente o attestante il rapporto di lavoro dal quale risultino i dati previsti per la medesima dichiarazione.
3. Allorché viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 4, sulla quale l'impresa è tenuta ad

indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonché la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 15. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal gestore dei trasporti dell'impresa locataria o, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 15, comma 5, lettere a) e d) si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea, dal conducente dell'autobus.

ART. 18

(Termini di conclusione del procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, si applicano i termini di conclusione del procedimento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72 di cui in premessa.

ART. 19

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 e non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285 del 2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante "Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea".

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO